

COMUNE DI VIGNOLA

Provincia di Modena

**Regolamento comunale
relativo a cremazione, affidamento,
conservazione e dispersione delle ceneri
derivanti dalla cremazione dei defunti.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.3.2005, divenuta esecutiva in data 16.4.2005.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), delle norme contenute nella Legge della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e in conformità alla direttiva della Giunta regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'art. 11 della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19. Richiama altresì le norme del DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R. D. 1265/34, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS 10/98.

Art. 2 - Autorizzazione alla cremazione

a) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge 130/2001 previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo;
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della Legge 130/2001;
3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall' art. 3 del D. Lgs. 254/2003.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune rilasciata a norma dell' art. 11, comma 5 della Legge Regionale 19/2004. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003;
2. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 3 – Autorizzazione alla dispersione

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà espressa del defunto;
2. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto;
3. La dispersione di ceneri già tumulate è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri;

4. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1) e 2) della Legge 130/2001; in assenza, la volontà del defunto può essere provata anche mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, con firma autenticata;
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004;

La richiesta deve essere inoltre corredata da:

1. una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 2. una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 3. l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
6. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 11 della Legge regionale 19/2004 e nei luoghi indicati nella medesima norma, ma solo sul territorio regionale;
 7. L'atto di autorizzazione dovrà indicare:
 - a) la persona incaricata di eseguire la dispersione;
 - b) il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

Art. 4 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominato "Giardino della Rimembranza";
 - c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - f) nei fiumi;
 - g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - h) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). "Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada."
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 5 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
- la durata della concessione segue le disposizioni vigenti al momento della tumulazione;

b) Inumata in area cimiteriale:

- l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
- la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
- le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono essere tra loro separate da congrui spazi; è d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
- ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
- l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 6.

Art. 6 – Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa del defunto.

2. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1) e 2) della Legge 130/2001; in assenza, può essere provata anche mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, con firma autenticata.

3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge regionale 19/2004.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà (espressa per iscritto) del defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero.

5. I soggetti di cui al comma 2 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale che dovrà contenere:

- i dati identificativi del defunto;
- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
 - la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
8. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione al Comune di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo di autorizzazione al trasporto.
9. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:
- per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
 - per i recessi dall'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
 - della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 7 – Modalità conservative delle urne affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione.
2. Per colombaro si intende un luogo circoscritto nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno.
3. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.
4. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 8 – Senso comunitario della morte

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione, per volontà del defunto, espressa con le modalità di cui agli articoli 3 e 6 del presente regolamento, i dati anagrafici del defunto vengono iscritti in apposito spazio per un periodo di 5 anni rinnovabile, a richiesta, fino ad un massimo di 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 9 – Controlli e sanzioni

Il Comune vigila attraverso il Servizio di Polizia Municipale e controlla anche periodicamente sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 10 - Informazione ai cittadini

Il Comune di Vignola promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Le informazioni sono divulgate anche mediante il Sito del Comune di Vignola all'indirizzo www.comune.vignola.mo.it